



Servizio Sanitario Nazionale - Regione dell'Umbria
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA N. 2
Sede Legale Provvisoria: Viale Donato Bramante 37 – Terni
Codice Fiscale e Partita IVA 01499590550

Delibera del Direttore Generale n. 986 del 30/12/2016

Oggetto: Prestazioni di assistenza residenziale a pazienti psichiatrici. Convenzione con il Gruppo Appartamento Athena della società Coop. Sociale ACTL

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la proposta di delibera in oggetto di cui al num. Provv. 9503 del Servizio Proponente, DISTRETTO SOCIO-SANITARIO DI TERNI

Hash documento formato .pdf (SHA256):

e2e53a09e8e2039337cc39887c9c7a76f612c67e71ce23b4488b04a478e6b1d3

Hash documento formato .p7m (SHA256):

de67f4418465618d23062b759dc7d0d819f2e403af3f3cf323387f3d1b12eca7

Firmatari: Stefano Federici, PIETRO MANZI, Enrico Martelli, Enrico Martelli

ACQUISITI i pareri del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo come di seguito indicato:

Direttore Sanitario: Dr. Pietro Manzi - parere: FAVOREVOLE

Direttore Amministrativo: Dott. Enrico Martelli - parere: FAVOREVOLE

DELIBERA

Di recepire la menzionata proposta di delibera che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale e di disporre quindi così come in essa indicato.

IL DIRETTORE GENERALE (*)
(Dr. Imolo Fiaschini)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

ALLEGATO ALLA DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

N. _____ DEL _____

Oggetto: Prestazioni di assistenza residenziale a pazienti psichiatrici. Convenzione con il Gruppo Appartamento Athena della società Coop. Sociale ACTL.

Normativa di riferimento:

- **Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502** avente per oggetto “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della L. 23/10/92 n. 421”;
- **Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997**, avente ad oggetto: “Approvazione dell’atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l’esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private”.
- **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001**, avente ad oggetto: “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio sanitarie”.
- **D.G.R. 14/02/2005 n.21** avente ad oggetto “Approvazione atto di indirizzo regionale in materia di prestazioni socio-sanitarie in attuazione del DPCM 14/02/2001”;
- **D.G.R. 30/11/2009 n.1708** avente ad oggetto “L.R. 04/06/2008, n.9: Istituzione del Fondo Regionale per la Non Autosufficienza e modalità di accesso alle prestazioni. Programmazione delle risorse, riferimenti metodologici per la redazione del piano attuativo triennale del PRINA e del Programma operativo del PRINA, approvazione tariffario delle prestazioni e degli interventi per i non autosufficienti e ulteriori misure attuative”;
- **LR 9 aprile 2015 n.11** avente per oggetto “Testo Unico in materia di Sanità e Servizi Sociali”.

Motivazione:

Le Regioni assicurano ai sensi del DL n. 502 /92 livelli essenziali ed uniformi di assistenza, avvalendosi tra l’altro dei presidi direttamente gestiti dalle Aziende Unità Sanitarie Locali, nonché di strutture private accreditate nel rispetto di appositi accordi contrattuali.

Al fine di garantire l’assistenza socio sanitaria ai cittadini della Regione Umbria, gli atti della programmazione regionale hanno previsto l’istituzione di strutture socio sanitarie, denominate “Gruppo Appartamento”, in grado di assicurare l’erogazione di prestazioni di assistenza residenziale a malati psichiatrici con disturbi cronicizzati, ma con conservate, o recuperate, capacità di autogestione individuale.

La D.G.R. n. 21 del 14/02/05 (Approvazione Atto di Indirizzo Regionale in materia di prestazioni socio sanitarie in attuazione del D.P.C.M. 14/02/01) ha stabilito che per tali prestazioni fosse prevista la compartecipazione alla spesa tra le competenze sociali e quelle sanitarie. In particolare la Regione dell’Umbria ha determinato la retta giornaliera, attualmente pari ad € 53,27 (DGR n. 1708/09), stabilendo che la quota a carico del Fondo Sanitario Regionale non sia inferiore al 50% (sino al 100%).

Ai fini della stipula degli accordi contrattuali con le aziende sanitarie dell'Umbria, la Regione ha stabilito i requisiti strutturali, organizzativi e di qualità, necessari per ottenere l'autorizzazione e l'accreditamento all'esercizio dell'attività per le strutture qualificate come Gruppo Appartamento.

Si dà atto che nel territorio dell'Azienda USL n.4 dell'Umbria, alla quale, ai sensi della L.R. n.11/15, è succeduta l'Azienda USL Umbria n.2, già esistevano rapporti convenzionali con strutture di Gruppo Appartamento già dalla fine degli anni '90.

Si dà atto altresì che si è proceduto ad effettuare una ricognizione delle reali esigenze di convenzionamento con i Gruppi Appartamento autorizzati ed accreditati che insistono sul territorio aziendale, sulla base della quale si è evidenziata la necessità di attivare un nuovo accordo contrattuale con la struttura Athena, gestita dalla Coop. ACTL, per la quale è definito il budget per il solo anno 2016, escluso il valore dell'IVA, liquidabile da parte del competente Distretto Aziendale.

Si dà altresì atto che dal 1 gennaio 2015 i rapporti relativi agli inserimenti sino ad oggi effettuati nei Gruppi Appartamento del Ternano (ex ASL 4) sono stati regolati dall'effettiva erogazione del servizio da parte della struttura.

Tutto ciò premesso si provveduto a predisporre una convenzione, allegato sub "A" al presente atto, da stipulare con il Gruppo Appartamento Athena della società Coop. Sociale ACTL.

Si ritiene pertanto necessario che il Direttore del Distretto di Terni provveda a predisporre gli atti necessari alla stipula della convenzione di riferimento.

Esito dell'istruttoria:

Tutto ciò premesso, si propone che il Direttore Generale adotti una deliberazione con la quale, avendo fatto proprio il presente documento istruttorio, disponga:

- 1) Di approvare il testo della convenzione che è allegato sub "A" al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.
- 2) Di dare mandato al Direttore di Distretto di Terni di provvedere alla predisposizione degli atti necessari per la stipula della convenzione con il Gruppo Appartamento Athena della società Coop. Sociale ACTL per la quale è definito il numero delle giornate di assistenza liquidabili da parte del competente Distretto, espresso in valore di budget per il solo anno 2016 escluso il valore dell'IVA se dovuta;
- 3) Di dare atto che nel periodo antecedente la validità della convenzione, che con il presente atto si approva, al fine di garantire la continuità assistenziale ai cittadini di questa Azienda, i rapporti relativi agli inserimenti già realizzati sino ad oggi nelle strutture del territorio dell'ex ASL 4 sono stati regolati dall'effettiva erogazione del servizio da parte della Struttura.
- 4) Di dare atto che i costi conseguenti alla presente deliberazione sono previsti sul bilancio di previsione 2016 per complessivi € 77.774,20=, sul conto CO.GE. n. 3100500110 e che per l'anno 2017, fatta salva ogni modifica necessaria in relazione alle disponibilità finanziarie di questa Azienda o alle variazioni delle tipologie di utenti inseriti nelle strutture, sarà necessario prevedere l'importo di € 77.774,20=.
- 5) di dare atto che la presente decisione non è sottoposta a controllo regionale;
- 6) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale;

**UFFICIO DI COORDINAMENTO
DELLE ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE DI DISTRETTO
IL DIRIGENTE
*Dott. Enrico Martelli***

**IL DIRETTORE
DISTRETTO DI TERNI
*Dr. Stefano Federici***

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA USL UMBRIA 2 E IL GRUPPO APPARTAMENTO "ATHENA"

Il giorno del mese di , nell'anno , presso la sede legale provvisoria dell'Azienda USL UMBRIA 2, sita in Terni, via Bramante 37,

TRA

L'Azienda USL UMBRIA 2, rappresentata dal **Dr. Imolo Fiaschini** nella qualità di Direttore Generale, con sede provvisoria in Terni, via Bramante 37, Codice fiscale e partita IVA 01499590550, di seguito denominata Azienda

E

Il Gruppo Appartamento "ATHENA" della **Società Cooperativa Sociale ACTL**, con sede legale in Terni - Via Aleardi, 4, Codice fiscale e partita IVA n. 00365330554, rappresentata dal **Dott. Sandro Corsi**, nella qualità di legale rappresentante, di seguito denominato Gruppo Appartamento.

PREMESSO che:

la presente convenzione è soggetta a tutte le norme vigenti per tempo, di ogni ordine e grado, in materia di autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a carico del Servizio Sanitario Nazionale; inoltre, la presente convenzione si colloca in un contesto finanziario dell'Azienda globalmente vincolato dall'assegnazione regionale indistinta e dai parametri assistenziali previsti dalle disposizioni regionali vigenti, contesto che deve essere annualmente rideterminato per garantire il rispetto dei livelli di spesa programmati;

Con le Determine Dirigenziali nn. 6457 del 09/09/2015 e 1409 del 26/02/2016, adottata dal competente servizio della Direzione Regionale Sanità e Servizi sociali Umbria servizio V – Accreditamento e Valutazione Qualità, il Gruppo Appartamento è stato autorizzato ed accreditato all'esercizio per n. 4 posti letto presso la struttura ubicata in Terni - Viale Centurini, 23/D;

Il Gruppo Appartamento aveva rapporti convenzionali già con l'Azienda USL n.4 alla quale, ai sensi della L.R. n.11/15 "Testo Unico in materia di sanità e servizi sociali", è succeduta l'Azienda.

Il Gruppo Appartamento dichiara che ad oggi permangono i requisiti strutturali ed organizzativi previsti dalla vigente normativa e verificati in sede di procedura autorizzativa e di accreditamento.

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE

Le premesse sono parte integrante della presente convenzione.

ART. 1 - Oggetto

Oggetto della presente convenzione è la disciplina dei rapporti tra l'Azienda e il Gruppo Appartamento per pazienti psichiatrici, che per la prima annualità avranno un valore pari ad € 77.774,20= IVA esclusa.

L'Azienda, in base alla programmazione sanitaria regionale, definisce il budget aziendale da utilizzare a favore dei residenti nel territorio di riferimento per l'assistenza residenziale a pazienti psichiatrici con periodicità annuale, stabilendo altresì, in base allo storico, quello da destinare al Gruppo Appartamento. Fermo restando il complessivo aziendale, per il Gruppo Appartamento, il budget potrà variare, in diminuzione o in aumento, anche in corso di anno, sulla base delle effettive esigenze di assistenza valutate dall'Azienda.

ART. 2 - Accesso al Gruppo Appartamento

L'accesso degli utenti avverrà in seguito a valutazione dell'appropriatezza della richiesta di inserimento dell'equipe del CSM di competenza territoriale inviante, da parte del Responsabile della Riabilitazione Psichiatrica ed in seguito a nulla osta del Direttore di Distretto, previa valutazione del paziente e della sua compatibilità con il gruppo già presente, da parte dell'equipe della struttura.

Il Gruppo Appartamento si impegna a dare comunicazione tempestiva della data di ingresso degli utenti alla Direzione Distrettuale di riferimento nonché quella di eventuali dimissioni e di ogni assenza dell'utente dovuta a cause di varia natura.

Il Distretto territorialmente competente ha il compito di garantire il rispetto del tetto di spesa fissato in sede di negoziazione annuale del budget.

L'equipe del Servizio territoriale del DSM redige, in collaborazione con l'équipe della Riabilitazione, il Progetto Terapeutico Riabilitativo Personalizzato per ogni singolo paziente da inserire nel Gruppo Appartamento. Nel Progetto vengono definiti gli obiettivi riabilitativi, i tempi presumibili della loro realizzazione e i tempi di monitoraggio e verifica dell'evoluzione delle condizioni psichiche dell'utente. Tale progetto, che deve essere redatto all'atto della presa in carico e rimodulato opportunamente durante l'iter riabilitativo, deve essere custodito in copia originale nella cartella clinica del CSM di competenza territoriale e in copia conforme nel Gruppo Appartamento. L'Azienda esercita l'attività di monitoraggio e verifica dell'andamento dei progetti terapeutici dei propri utenti tramite i Servizi territoriali psichiatrici del DSM

Il Gruppo Appartamento si impegna a condividere con i Servizi di riferimento il progetto terapeutico personalizzato di ciascun utente inserito, informando tempestivamente i Servizi di tutte le variazioni urgenti resesi necessarie.

Art. 3 – Prestazioni del Gruppo Appartamento.

Il Gruppo Appartamento è tenuto ad erogare tutte le prestazioni di seguito riportate al fine di garantire quanto programmato nel progetto terapeutico-riabilitativo personalizzato in funzione dei bisogni di ogni singolo paziente :

- servizi alberghieri;
- assistenza all'utente nella cura della propria persona e nella corretta aderenza alla terapia prescritta, in stretta collaborazione con l'equipe curante del CSM di riferimento (psichiatra, infermieri e psicologo);

- attività di sostegno all'utente negli orari in cui si compiono atti quotidiani significativi per la gestione della giornata come: preparazione dei pasti principali, avvio ad attività esterne, programmazione delle attività giornaliere, ecc.;
- interventi favorevoli l'inclusione sociale dell'utente in attività occupazionali, ricreative e culturali;
- ogni attività finalizzata a sostenere l'utente nella gestione di attività esterne sia riabilitative che lavorative nell'ambito della rete sociale attivata.

Sono espressamente escluse le seguenti prestazioni:

- assistenza protesica ed integrativa (garantita secondo la normativa vigente da parte della ASL di residenza);
- assistenza farmaceutica (garantita dal SSR ai sensi della DGR 291 del 13.03.2002);
- consulenze specialistiche (garantite dal SSR secondo le regole prescrittive in vigore);
- beni sanitari extra LEA (a carico dell'utente).

Il Gruppo Appartamento è tenuto altresì a garantire il flusso di informazioni sulle condizioni cliniche degli ospiti secondo il modello previsto dall'Azienda. Il Gruppo Appartamento è tenuto altresì alla trasmissione dei dati relativi ai flussi di governo (modello STS 11, STS 24, eventuali altri) nei tempi e nelle modalità dettate dall'Azienda. Per tale incombenza, il Gruppo Appartamento è tenuto ad individuare un referente al quale sarà possibile indirizzare ogni comunicazione da parte dell'Azienda.

Il gruppo Appartamento si impegna ad assolvere ulteriori debiti informativi richiesti dalla Azienda.

Il mancato assolvimento dei debiti informativi costituisce fattispecie sanzionabile ai sensi del successivo art.14.

Le prestazioni previste dalla presente convenzione non possono subire sospensioni o interruzioni se non preventivamente autorizzate dall'Azienda.

Art. 4 – Requisiti strutturali, organizzativi e di qualità.

Il Gruppo Appartamento si impegna a mantenere i requisiti strutturali, organizzativi e di qualità previsti dalla normativa vigente, anche in relazione agli atti della Giunta Regionale dell'Umbria che hanno istituito una regolamentazione provvisoria dei rapporti tra SSR e strutture private.

In ogni caso le parti concordano che la convenzione sarà adeguata contestualmente ai provvedimenti che saranno emanati sia a livello nazionale che regionale.

Art. 5 – Personale.

Il Gruppo Appartamento si impegna ad impiegare personale sanitario e non sanitario secondo le vigenti disposizioni, in possesso delle idonee qualifiche professionali e con specifica formazione comprovata attraverso curricula ed attestati di frequenza a corsi di qualificazione specifici. Si impegna altresì a predisporre un piano annuale di aggiornamento del personale impiegato, curando di conservare la documentazione dei corsi effettuati.

Il personale che opera nella struttura per l'erogazione delle prestazioni oggetto della convenzione, deve risultare da apposito elenco, depositato presso la Direzione del Distretto Sanitario territorialmente competente, al momento della stipula della convenzione. Nell'elenco viene indicato, accanto a ciascun nominativo, il profilo professionale, la qualifica, la tipologia del rapporto contrattuale, l'orario settimanale svolto nella struttura, e deve essere corredato dal curriculum formativo e professionale (modello europeo).

Tale elenco degli operatori deve essere aggiornato con cadenza semestrale, entro il 31 gennaio ed il 31 luglio di ogni anno. In caso di assenza di variazioni, il Gruppo Appartamento deve comunque darne comunicazione formale.

In caso di variazione del personale, anche se in via temporanea, il Gruppo Appartamento si impegna a darne comunicazione entro 7 giorni alla Direzione del Distretto Sanitario, allegando la documentazione sopra precisata.

Il Gruppo Appartamento si impegna ad applicare integralmente i contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti, in relazione alle singole categorie di personale dipendente che opera presso la struttura gestita, ed a rispettare le norme previdenziali e assicurative previste dalla legge.

Art. 6 – *Esteralizzazioni di servizi.*

Qualora il Gruppo Appartamento intenda esternalizzare uno o più servizi necessari alla realizzazione delle prestazioni previste dalla presente convenzione, dovrà formulare apposita richiesta alla Direzione del Distretto competente per territorio, dichiarando che la ditta, cui si intende affidare il servizio, possiede i requisiti di cui alla vigente normativa in materia di accreditamento istituzionale.

In questi casi il Gruppo Appartamento dovrà ottemperare agli obblighi previsti dall'art. 5 per il personale direttamente utilizzato, fornendo tutte le informazioni e la documentazione relative alla Ditta appaltatrice del servizio.

Nel caso che l'esternalizzazione riguardi i servizi alberghieri (pulizia, ristorazione, lavanderia, ecc.), fermi restando gli obblighi previsti dalla vigente normativa relativamente alla qualificazione del personale, alla previdenza, ecc., non è necessario fornire la documentazione richiesta al comma che precede.

ART. 7 - *Sicurezza sul luogo di lavoro*

Il Gruppo Appartamento è tenuta a garantire il pieno rispetto della vigente normativa in materia di prevenzione, protezione e sicurezza sul luogo di lavoro.

In particolare è tenuta:

- all'osservanza del D.Lgs. n° 81/08;
- a trasmettere al Distretto territorialmente competente, il Documento di Valutazione dei Rischi relativo all'oggetto della presente convenzione, prima della relativa stipula.

Art. 8 – *Documentazione*

Il Gruppo Appartamento si impegna a tenere aggiornata la documentazione relativa agli ospiti e all'organizzazione della vita comunitaria.

Gli strumenti essenziali della documentazione comprendono:

- progetto terapeutico-riabilitativo individuale, con documentazione delle verifiche periodiche effettuate al fine di garantire l'adeguato raggiungimento degli obiettivi;
- scheda sanitaria, che contenga la registrazione di eventuali terapie farmacologiche assunte dai singoli pazienti;
- registro delle presenze degli ospiti;
- fogli di presenza del personale suddiviso per mansioni e dei turni di lavoro;
- eventuale altra documentazione richiesta dall'Azienda.

La documentazione relativa agli ospiti dovrà essere esibita ai soggetti formalmente incaricati della vigilanza, fatta salva la legislazione vigente in materia di protezione dei dati sensibili, se opponibile.

ART. 9 - *Copertura assicurativa*

Al fine di garantire gli ospiti del Gruppo Appartamento da ogni evento dannoso che si possa verificare nel corso del trattamento riabilitativo, la struttura deve essere dotata di adeguata

copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, per l'intero periodo di validità della convenzione.

ART. 10 - Protezione dei dati personali

Il Gruppo Appartamento si impegna ad osservare le disposizioni previste nel D. Lgs n° 196 del 30/06/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali". In particolare è tenuto a mantenere riservati dati ed informazioni di cui possa venire a conoscenza nell'espletamento delle attività oggetto della presente convenzione, estendendo tale impegno ai propri dipendenti ed alle Ditte che dovessero assumere servizi esternalizzati. Gli obblighi connessi alla riservatezza dei dati non si estinguono alla scadenza della convenzione o, comunque, al termine del rapporto di collaborazione.

Art. 11 - Tariffa.

Come previsto dalla DGR n° 1708 del 30/11/09 la tariffa è stabilita per un importo non superiore ad € 53,27 IVA esclusa per ogni giorno di degenza di ogni ospite. Per le persone che hanno avuto accesso al Gruppo Appartamento secondo quanto previsto dall'art.2 della presente convenzione, l'Azienda pagherà la quota a carico del SSR secondo le vigenti disposizioni regionali (sino al 100%) e comunque con un minimo del 50% della tariffa (€ 26,64 IVA esclusa) (DGR n.21/05).

Per ogni giorno di assenza dell'utente dal Gruppo Appartamento, conseguente anche ad eventuali ricoveri ospedalieri, il costo giornaliero della retta sarà ridotto del 30%.

Nel caso di in cui l'Azienda sia destinataria di delega di funzioni da parte di Comuni in materia inerente l'oggetto della presente convenzione, questa pagherà anche l'eventuale quota di integrazione sociale di competenza del Comune delegante, previa acquisizione dei relativi finanziamenti.

ART. 12 - Liquidazione competenze

La liquidazione delle competenze avverrà con atto del Direttore del Distretto territorialmente competente, entro 60 gg. dal ricevimento della fattura, che dovrà essere emessa con cadenza mensile. Le fatture dovranno essere accompagnate da una distinta nella quale saranno riportati, per ogni ospite, i giorni di effettiva presenza presso la struttura nel periodo di riferimento. La distinta dovrà essere validata dai referenti dei Servizi invianti, per consentire la liquidazione delle competenze.

Il Gruppo Appartamento assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 e s.m. I pagamenti devono essere effettuati sul conto corrente dedicato, ai sensi dell'art. 3 L. n.136/2010, si obbliga a comunicare ogni modifica relativa al conto corrente dedicato. Ai sensi del comma 9 bis dell'art. 3 della L. n.136/2010 s.m.i., il mancato utilizzo, per i movimenti finanziari relativi al presente contratto, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del presente accordo.

Il presente accordo contrattuale non è soggetto all'obbligo dell'acquisizione del CIG così come indicato al punto 4.5 della determinazione n.4 del 04/07/2011 della AVCP.

Art. 13 - Fornitura di farmaci e presidi.

L'Azienda si impegna inoltre ad assicurare la fornitura diretta di tutti i farmaci a carico del SSN indicati nel progetto terapeutico-riabilitativo individuale;

La fornitura di farmaci, come sopra indicata, è disciplinata dalla DGR 291 del 13.03.2002, che prevede che l'assistenza farmaceutica sia garantita con la distribuzione diretta da parte

delle Aziende Sanitarie dei medicinali necessari al trattamento dei pazienti in assistenza residenziale e semiresidenziale.

A fronte di tali forniture, il Gruppo Appartamento è obbligato a tenere appositi registri ed a rendicontare l'uso delle stesse, anche per i pazienti non residenti nel territorio dell'Azienda.

Art. 14 – Controlli e sanzioni.

L'Azienda attiverà un sistema di monitoraggio e controllo sul rispetto della presente convenzione.

Il riscontro di eventuali irregolarità e/o violazioni della presente convenzione da parte del Gruppo Appartamento, potrà comportare, a discrezione dell'Azienda, l'applicazione di una penale pecuniaria da un minimo di € 100,00= ad un massimo di € 1.000,00= per ogni infrazione rilevata. La penale potrà essere applicata solo dopo l'espletamento della procedura di contestazione di addebiti, che deve essere fatta per iscritto, prevedendo la possibilità di controdeduzioni entro 10 gg. dal ricevimento della stessa, e prevedendo eventualmente un termine congruo per la realizzazione di eventuali interventi correttivi. Qualora vi fosse reiterazione nella violazione, l'Azienda si riserva di procedere alla risoluzione del rapporto.

In ogni caso il rapporto potrà essere risolto per accertata carenza dei requisiti in base ai quali il competente Servizio della Direzione Regionale Sanità e Servizi Sociali ha rilasciato l'autorizzazione e l'accreditamento.

Il Gruppo Appartamento si impegna, ai fini del corretto espletamento di tutti i controlli di cui al presente articolo, a consentire al personale dell'Azienda addetto al controllo l'accesso alla struttura, nonché a fornirgli tutte le informazioni ed i documenti richiesti.

Art. 15 – Durata della convenzione

La presente convenzione ha validità dal 1/1/2015 fino al 31/12/2017 salvo cessare immediatamente qualora venga revocata l'autorizzazione all'esercizio o l'accreditamento oppure nell'ipotesi di diversa regolamentazione dei rapporti tra S.S.R. e strutture sanitarie e socio sanitarie private.

Art. 16 – Oneri fiscali e di registrazione

Ai sensi dell'art. 24 della Legge Regionale Umbria n. 51/1995, il Gruppo Appartamento riconosce a suo carico tutti gli oneri e le spese per la predisposizione del presente atto e la sua eventuale registrazione.

Il regime fiscale relativo alle prestazioni previste dalla presente convenzione, sarà quello attinente alla natura giuridica del Gruppo Appartamento.

Art. 17 – Foro competente

Per qualsiasi controversia viene eletto quale foro competente quello di Terni.

La presente scrittura privata è redatta in duplice originale su sei pagine dattiloscritte, e, dopo la sua lettura, viene approvata con la sottoscrizione che segue.

Il Gruppo Appartamento _____

L'Azienda _____

Il Gruppo Appartamento espressamente dichiara di aver preso piena conoscenza e di accettare tutte le clausole della presente convenzione ai sensi dell'art. n. 1341 c.c. e di approvare specificatamente quelle di cui agli artt. 3 (Prestazioni del Gruppo Appartamento), 10 (Protezione dei dati personali), 12 (Liquidazione competenze), 14 (Controlli e sanzioni), 16 (Oneri fiscali e di registrazione), 17 (Foro competente), ai sensi dell'art. 1342 c.c..

Il Gruppo Appartamento _____

In ogni caso il Gruppo Appartamento si impegna ad assolvere tutti i debiti informativi richiesti dalla Azienda.

Il mancato assolvimento dei debiti informativi costituisce fattispecie sanzionabile ai sensi del successivo art.14.